

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2568-A/R}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 luglio 2014 (v. stampato Senato n. 1541)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RENZI)

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(MARTINA)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(GALLETTI)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(GUIDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MADIA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(LANZETTA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(POLETTI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(LORENZIN)

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2568-A/R}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 luglio 2014 (v. stampato Senato n. 1541)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(MADIA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(LANZETTA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**GIANNINI**)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

—————
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 luglio 2014
—————

(Relatori per la maggioranza: **BRAGA**, per l'*VIII Commissione*;
BASSO, per la *X Commissione*)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 4 agosto 2014 dalle Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta dello stesso giorno.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 2568-A.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2568-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2014 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le misure di semplificazione a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1-*bis*, comma 13, non determineranno effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe riscosse a fronte dei controlli sanitari già effettuati negli stabilimenti nazionali;

le somme stanziare per consentire la fruizione del credito d'imposta in favore del settore agricolo di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, saranno versate sulla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate, in modo da assicurare la compensazione delle minori entrate anche nel caso in cui l'utilizzo del suddetto credito avvenga nel 2017;

i suddetti crediti d'imposta si riferiscono alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta che si conclude al 31 dicembre 2016, anche con riferimento a quei contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare;

le agevolazioni di cui al suddetto articolo 3, commi da 1 a 6, pur se non prevedono una preventiva autorizzazione, non possono ritenersi di tipo automatico, e il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5 sarà garantito con l'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 4 che ne disciplinerà le modalità attuative;

le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari dall'articolo 4 possono essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;

la stima della platea dei destinatari delle misure di deduzione dell'IRAP di cui all'articolo 5, commi 13 e 14, è stata effettuata in via prudenziale al fine tenere conto degli effetti incentivanti derivanti dai suddetti commi. A tal fine la relazione tecnica ha tenuto conto del

numero complessivo dei lavoratori interessati dalle disposizioni e impiegati in qualsivoglia tipologia di impresa nei settori di attività dell'agricoltura e ha esteso a tutti gli interessati l'ipotesi della sussistenza di un contratto di lavoro di durata almeno triennale;

l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca anche per il finanziamento degli interventi effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 6-bis, non pregiudica la realizzazione dei progetti già avviati a valere sulle medesime risorse;

la stima degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, recanti detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, è stata effettuata, in via prudenziale, sia tenendo conto dell'ammontare medio di detrazione per ettaro utilizzato, pari a 70,25 euro, sia raddoppiando la quota di soggetti giovani che prendono in affitto terreni agricoli e possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;

con riferimento ai profili di cassa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, si è ipotizzato che l'intero ammontare della detrazione prevista trovi capienza nell'imposta da versare, al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica;

l'indicazione dell'aliquota marginale media del 27 per cento utilizzata nelle valutazioni degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7, comma 3, in materia di reddito agrario domenicale è stata individuata sulla base dell'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF;

i valori utilizzati nella relazione tecnica per l'individuazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7, comma 4, che prevede la rivalutazione del reddito agrario e domenicale, sono stati desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2013, riferiti all'anno di imposta 2012 e tengono conto delle esclusioni dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF;

le disposizioni per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici di cui all'articolo 9, non determineranno effetti negativi in quanto la programmazione dei relativi investimenti da parte degli enti interessati avverrà nell'ambito del quadro complessivo degli equilibri di finanza pubblica.

con il decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 9 saranno individuate le caratteristiche di strutturazione dei fondi immobiliari e delle operazioni che si intendono realizzare al fine sia di garantire che le stesse siano compatibili con gli equilibri di finanza pubblica sia di escludere rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento;

la riduzione degli interessi sui finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 9 non determinerà effetti finanziari negativi posto che i finanziamenti sono erogati a valere su un fondo di rotazione e che gli interessi percepiti sono destinati a rialimentare il fondo rotativo

per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, per la successiva destinazione alla concessione di nuovi finanziamenti;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 9, è idonea a garantire che dalle commissioni aggiuntive in favore del gestore del suddetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'istituzione di una direzione generale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in luogo dell'Ispettorato generale prevista dall'articolo 10, comma 7, si provvederà nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti e, pertanto, l'eventuale rimodulazione delle stesse potrà essere prevista dal suddetto Ministero con l'adozione di uno specifico regolamento di organizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il Dipartimento della protezione civile, in seguito ad una specifica ricognizione, ha quantificato in 6 milioni di euro il fabbisogno della Regione Liguria per l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui all'articolo 10, comma. 13-ter e tale quantificazione corrisponde alla minore spesa prevista in seguito all'esclusione delle province di Genova e La Spezia dall'elenco dei territori destinatari dei finanziamenti per la ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 347, lettera b) della legge n. 147 del 2013;

le risorse di cui al suddetto articolo 10, comma 13-ter saranno integralmente utilizzate nel 2014;

le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 5, in materia di sistemi di protezione antincendio; 13, comma 4-bis, in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comma 4-ter, relative all'utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali; 14, commi 3-bis e 3-ter e da 8 a 8-quinquies in materia di smaltimento di rifiuti in Campania; 16, comma 3-bis concernenti l'estensione delle deroghe alla disciplina della caccia, e 32, concernente le garanzie dello Stato in favore di SACE SpA per operazioni non di mercato, non presentano specifici profili di incompatibilità con la normativa europea;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 11, comma 8, recante la disciplina del trasferimento delle funzioni relative al parco nazionale dello Stelvio è idonea a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che i profili applicativi di tale disposizione saranno disciplinati con l'intesa prevista tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, in materia di interventi di riqualificazione degli edifici pubblici, si configurano esclusivamente come un'accelerazione di tipo procedurale dovuta alla necessità di utilizzare, entro i termini previsti, le risorse dell'Unione

Europea nell'ambito della programmazione 2007-2013 e, pertanto, non determinano effetti negativi sul fabbisogno;

le disposizioni di semplificazione delle procedure in materia ambientale di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, presentano natura ordinamentale e sono volte ad assicurare un profilo temporale della spesa coerente con i tendenziali già scontati a legislazione vigente;

la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al finanziamento di interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti d'interesse nazionale, di cui all'articolo 13, comma 9, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che consentono al presidente della regione Lazio e al sindaco dei comuni presenti nel territorio della predetta regione avvalendosi temporaneamente del personale addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, non determinando la costituzione di rapporti di lavoro in capo all'ente utilizzatore, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali rapporti continueranno a far capo al titolare l'impresa;

le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14, comma 2, potranno essere imputate integralmente alle imprese interessate, in modo da garantire l'allineamento temporale tra gli oneri previsti e contributi versati dalle imprese;

le spese per il finanziamento delle attività complessivamente svolte dal Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno di cui all'articolo 14, comma 4, potranno essere poste a carico delle risorse stanziare per la realizzazione del suddetto termovalorizzatore senza pregiudicarne la realizzazione;

le modifiche apportate dall'articolo 17 alla normativa in vigore in materia ambientale e procedure di infrazione non comportano attività ulteriori in capo alle amministrazioni interessate, che possono altresì svolgere le medesime attività nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 18, commi da 1 a 9, recante un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, è stata effettuata in via prudenziale sulla base dei dati desumibili dai modelli di dichiarazione Unico degli anni di imposta 2009 e 2010, che sono stati aggiornati anche ricorrendo a parametri oggettivi, quali le rilevazioni Istat relative all'andamento degli investimenti;

la formulazione del suddetto credito d'imposta non appare suscettibile di modificare la pianificazione degli investimenti delle imprese nel breve periodo, dato il limitato periodo temporale cui si riferisce l'agevolazione, già in vigore dal luglio 2014 e fino al primo

semestre dall'anno successivo e il riferimento agli investimenti di consistente importo, superiori a 10.000 euro;

la stima degli effetti sul gettito erariale derivanti dalle disposizioni in materia di modifiche alla disciplina ACE di cui all'articolo 19 è stata effettuata in via prudenziale anche al fine di tenere conto dei possibili effetti incentivanti derivanti dalle suddette disposizioni, utilizzando, con riferimento al comma 1, lettera *a*), ipotesi conformi a quelle indicate in uno specifico studio Consob, e, con riferimento al comma 1, lettera *b*), una microsimulazione volta a verificare la capienza del credito rispetto all'ammontare di IRAP dei soggetti beneficiari;

l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la copertura delle spese previste dall'articolo 19 è compatibile sia con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del medesimo fondo sia, trattandosi di interventi per lo sviluppo economico del Paese, con la sua programmazione già prevista a legislazione vigente;

il finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità di cui all'articolo 20 non comporterà riflessi negativi per la finanza pubblica;

la stima degli effetti derivanti dalle misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, e delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, recanti misure a favore del credito alle imprese, contenuta nella relazione tecnica, si basa su informazioni di settore ed è stata effettuata a quadro macro-economico invariato;

la procedura di certificazione dei crediti di cui all'articolo 22, comma 7-ter, non determina riflessi negativi sulla determinazione del debito pubblico del comparto regioni;

le disposizioni di cui all'articolo 22-*quiquies*, prevedendo per alcune categorie di titoli emessi da cassa Depositi e prestiti SpA un'aliquota di favore rispetto a quella ordinaria determinano possibili profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato devono essere subordinate alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'intervento della Cassa depositi e prestiti per le misure di cui all'articolo 26, comma 5, relative alle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, in quanto formulato in termini di mera facoltà e rimettendo le condizioni operative alla negoziazione dei soggetti privati, è conforme all'attuale classificazione di tale soggetto come operatore privato;

dei rischi connessi all'eventuale riclassificazione come debiti della pubblica amministrazione delle operazioni di cessione degli incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dall'articolo 26, comma 7, si terrà conto nella predisposizione delle disposizioni attuative che, ai sensi del comma 13,

sono subordinate alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità delle suddette operazioni con i saldi di finanza pubblica;

agli adempimenti previsti a carico dell'Autorità per i trasporti dall'articolo 29, ed in particolare agli accertamenti a campione di cui al comma 3 del predetto articolo, può farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 30, comma 2-*decies*, prevedendo che la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo al di sopra di una determinata soglia di potenza dell'impianto e di incidenza del valore dell'impianto sulla rendita catastale è suscettibile di determinare minori entrate fiscali non quantificate e prive di copertura;

la garanzia dello Stato in favore di SACE SpA, prevista dall'articolo 32, sarà rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del relativo fondo e, pertanto, sulla base del concreto rischio dell'escussione delle garanzie richieste;

la garanzia dello Stato prevista dal suddetto articolo 32 si configura in modo che lo Stato dovrebbe coprire, in ogni sinistro, l'eventuale eccesso rispetto alla soglia inferiore, ma nei limiti della massima perdita, mentre SACE S.p.A. risponderebbe per i danni non inclusi tra i due valori limite;

dalla convenzione che sarà stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 32 per disciplinare l'attività assicurativa per i rischi non di mercato e l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa a società di provata esperienza nazionali ed estere, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'assegnazione dei suddetti incarichi a società esterne si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

l'esenzione dall'imposta di bollo, per le istanze volte a chiedere l'indennità spettanti ai volontari, che siano lavoratori autonomi, e che abbiano prestato il loro contributo volontario nei giorni delle operazioni di servizio alpino e speleologico di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, comporta una perdita di gettito per l'erario di entità trascurabile data l'esigua numerosità dei soggetti interessati;

ritenuto pertanto che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo:

sia necessario sopprimere il comma 2-*decies* dell'articolo 30, in assenza di misure compensative;

modificare l'articolo 22-*quinqües*;
esprime
sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 22-*quinqües*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*
2. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

*all'articolo 30, sopprimere il comma 2-*decies*.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

ART. 1.

Identico.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91**

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « competenti organi di vigilanza e di controllo » sono inserite le seguenti: « , nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.

3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati »;

al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

TESTO DELLE COMMISSIONI

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91

All'articolo 1:

identico;

identico;

identico.

soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« **4-bis.** Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. Nell'ambito delle attività di cui al presente comma, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, possono essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, di cui gli stessi assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 2005. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

(segue: testo delle Commissioni)

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« ART. 1-bis. — *(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).*

– 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale”.

4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: “entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni”.

5. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

6. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è abrogato.

(segue: testo delle Commissioni)

« ART. 1-bis. — *(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)*.
— 1. *Identico.*

2. *Identico.*

Soppresso.

Soppresso.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: “presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente” sono sostituite dalle seguenti: “per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate”;

b) il settimo comma è abrogato.

10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

“ART. 2. — *1.* Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

ART. 3. — *1.* I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”.

(segue: testo delle Commissioni)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

13. L'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

14. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

16. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

(segue: testo delle Commissioni)

10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da **5** a **9** si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

Soppresso.

13. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

17. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.

18. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con";

b) all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".

19. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

20. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

21. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta ai soggetti titolari, da almeno due anni, di una delle patenti di cui all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(segue: testo delle Commissioni)

14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, **comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole**, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.

15. *Identico.*

Soppresso.

16. *Identico.*

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 1-ter. — *(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)*. — 1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.

2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.

4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.

7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

ART. 1-ter. — *(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura).* — *Identico ».*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all’esercizio dell’attività di impresa”.

ART. 1-quater. — (Istituzione del servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano). — 1. È istituito presso il sistema camerale un servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela, attraverso l’assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

2. Per l’erogazione del servizio di cui al comma 1 l’Unioncamere, che cura la piattaforma telematica di accesso e offerta, si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della rete delle camere di commercio italiane all’estero, degli uffici consolari, dell’ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e delle ambasciate italiane.

3. L’Unioncamere assicura il monitoraggio delle attività in corso realizzando le opportune iniziative per la messa in efficienza degli strumenti di tutela tecnico-legale all’estero.

4. I costi sostenuti dal sistema camerale per l’erogazione del servizio telematico integrato sono a carico dei soggetti richiedenti ».

All’articolo 2:

al comma 1:

alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: « intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa » sono sostituite dalle seguenti: « che produce mosti o vini » e, al secondo periodo, le parole: « preventiva comunicazione da inviarsi » sono sostituite dalle seguenti: « preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all’articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell’1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume” »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« 1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione” ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « prodotti agricoli » sono inserite le seguenti: « , della pesca e dell'acquacoltura » e dopo le parole: « prodotti agroalimentari » sono inserite le seguenti: « , della pesca e dell'acquacoltura »;

al comma 3, dopo le parole: « prodotti agricoli » sono inserite le seguenti: « , della pesca e dell'acquacoltura », dopo le parole: « prodotti agroalimentari » sono inserite le seguenti: « , della pesca e dell'acquacoltura » e dopo le parole: « predetto Allegato I » sono inserite le seguenti: « , anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi »;

al comma 5, alla lettera a), le parole: « di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016 » e, alla lettera b), le parole: « di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 ».

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 3:

identico;

identico;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* »;

identico;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 4:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3 »;

al comma 2, dopo le parole: « gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, » sono inserite le seguenti: « secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3, » e dopo le parole: « tracciabilità del latte prodotto » è inserita la seguente: « quotidianamente »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento »;

al comma 4:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale »;

al quarto periodo, le parole: « Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo »;

il sesto periodo è sostituito dal seguente: « In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo »;

dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta »;

al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

« 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno ».

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5 »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la multa da euro 25.000 a euro 50.000 ».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: « Ministero delle politiche agricole » sono inserite le seguenti: « alimentari e forestali » e le parole da: « pari a 5,5 milioni » fino a: « 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 »;

al comma 6, lettera b), le parole: « a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:

- a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;*
- b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato »;*

al comma 13, capoverso 1.1, dopo le parole: « per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), » sono inserite le seguenti: « e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), le parole: « e non avere procedimenti penali in corso » sono soppresse;

al comma 2, primo periodo, le parole: « Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali »;

al comma 4, lettera d), le parole: « Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali »;

(segue: testo delle Commissioni)

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Disposizioni per i contratti di rete).* — 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:

“361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete”.

2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020 ».

All'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, dopo le parole: « terreni agricoli » sono inserite le seguenti: « diversi da quelli di proprietà dei genitori » e dopo le parole: « di euro 1.200 annui. » sono aggiunte le seguenti: « A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — *(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).* — 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

Identico.

Identico.

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — *(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).* — *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“CAPO III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

ART. 9. — (*Principi generali*). — 1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ART. 10. — (*Benefici*). — 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

ART. 10-bis. — (*Soggetti beneficiari*). — 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).

ART.10-ter. — (*Progetti finanziabili*). — 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

ART. 10-quater. — (*Risorse finanziarie disponibili*). — 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea”;

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

ART. 7-ter. — (*Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare*). — 1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“La condanna comporta l’interdizione dall’esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.

2. L’articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 518. — (*Pubblicazione della sentenza*). — La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza”.

3. Al comma 3-*bis* dell’articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: “474,” è inserita la seguente: “517-*quater*,”.

4. Al comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 51, commi 3-*bis*” sono inserite le seguenti: “, con l’eccezione di quello di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall’articolo 517-*quater* del codice penale,”.

ART. 7-*quater*. — (*Disposizioni per l’agricoltura biologica*). — 1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l’infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell’attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell’attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, favorendo il ricorso all’uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

ART. 7-quinquies. — (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari). — 1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile.

ART. 7-sexies. — (Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante). — 1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

“2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo Spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei Paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e ai commi 2 e 2-bis” ».

All'articolo 8, comma 2:

all'alinea, le parole: « 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 »;

(segue: testo delle Commissioni)

ART. 7-*ter*. — *(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari).*
— 1. *Identico* ».

Soppresso.

All'articolo 8, comma 2:
identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

alla lettera c), le parole: « quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018 ».

Al capo II, all'articolo 9 è premesso il seguente:

« ART. 8-bis. — *(Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso).*
1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso” ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « edifici scolastici » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi gli asili nido, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande »;

al comma 4, dopo le parole: « Il fondo di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , nel limite delle risorse ivi previste, », dopo le parole: « dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, » sono inserite le seguenti: « e alle società ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, » e dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi gli asili nido, »;

(segue: testo delle Commissioni)

Al capo II, all'articolo 9 è premesso il seguente:

« ART. 8-bis. — *(Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso).*
Identico ».

All'articolo 9:

identico;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato **che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai** fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e **successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica.** I progetti di investimento, **selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da** fondi immobiliari **e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare** la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato »;

*al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, *audit* e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro »;*

al comma 8, dopo le parole: « presente decreto, » sono inserite le seguenti: « anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia, »;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento” »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della segnaletica luminosa stradale ».

All'articolo 10:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

al comma 8, dopo le parole: « presente decreto, » sono inserite le seguenti: « anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia, » e le parole: « delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti di investimento ».

soppresso

soppresso

All'articolo 10:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« 2-bis. Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 4, dopo le parole: « delle autorità di distretto » sono inserite le seguenti: « , nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate »;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori »;

(segue: testo delle Commissioni)

« 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione ».

2-ter. Identico »;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: “due supplenti” sono aggiunte le seguenti: “con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa” e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero”.

8-*bis*. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8 »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-*bis*. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: “entro il 22 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 22 dicembre 2015” »;

al comma 12, lettera a), le parole: « entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione » e le parole: « i successivi centottanta » sono sostituite dalle seguenti: « i successivi duecentodieci »;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-*sexies* è aggiunto il seguente:

“6-*septies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano” »;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “, Genova e La Spezia” sono soppresse e le parole: “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “14 milioni di euro”.

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

identico;

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.

13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. – (Accordi di programma per l'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico). – 1. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della regione, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonché, per quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10 ».

All'articolo 11:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è sostituito dal seguente:

“3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013” »;

al comma 2, le parole: « n. 125 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 135 » e le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: “A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2” sono soppresse »;

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

All'articolo 11:

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 3, dopo le parole: « si dimostri il dolo o la colpa » la parola: « grave » è soppressa;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. All'articolo 14, comma 8, lettera *d*), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari.” »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8, lettera *d*), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« 8. In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di *prorogatio*; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 10, dopo le parole: « quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore » sono inserite le seguenti: « e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento »;

al comma 12, capoverso 2-bis, le parole: « ove possibile » sono soppresse;

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: “propriamente detti,” sono inserite le seguenti: “alle nutrie,”;

12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis, le parole: “CCGT usate per trasmissioni meccaniche” sono sostituite dalle seguenti: “Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)” ».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera a), le parole: « con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività » sono sostituite dalle seguenti: « con adeguata esperienza professionale »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. – (Requisiti acustici passivi degli edifici). – 1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.

2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzia sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate.

(segue: testo delle Commissioni)

identico.

All'articolo 12:

identico.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Soppresso

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire.

ART. 12-ter. — (Disciplina in materia di inquinamento acustico delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile). — 1. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, dopo le parole: "dalle aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "dagli eliporti,".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, e successive modificazioni, dopo le parole: "di aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "di eliporti,".

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, e successive modificazioni, le parole: "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, e successive modificazioni, le parole: " , nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse.

ART. 12-quater. — (Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario). — 1. È soppressa la Commissione prevista dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento.

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso

« ART. 12-***bis.*** — (Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario). — Identico ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12-quinquies. – (Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione). – 1. All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Gli interventi per i quali viene svolta una procedura di valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, non sono assoggettati alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5. Le verifiche tecniche finalizzate ad accertare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei sedimenti marini movimentati, nonché a valutare la significatività dei possibili impatti ambientali connessi alla loro movimentazione per la posa di cavi e condotte, sono svolte nell'ambito delle attività istruttorie relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente”.

2. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti ».

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al comma 1, capoverso ART. 242-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « di cui agli articoli 242 o 252 » sono inserite le seguenti: « e all'ARPA territorialmente competente » e le parole: « nei successivi dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nei successivi diciotto mesi »;

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso

All'articolo 13:

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 1, capoverso ART. 242-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo *in situ* dei materiali trattati »;

al comma 1, capoverso ART. 242-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto »;

al comma 1, capoverso ART. 242-bis, nella rubrica, le parole: « o di messa in sicurezza » sono soppresse;

al comma 1, dopo il capoverso ART. 242-bis sono aggiunti i seguenti:

« ART. 242-ter. – (Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti). – 1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252, qualora eventuali superamenti di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b).

ART. 242-quater. – (Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli). – 1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

identico;

soppresso

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assume pari ai valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006,” sono soppresse;

2) dopo le parole: “da utilizzare per” la parola: “escludere” è sostituita dalle seguenti: “accertare eventuali”;

3) le parole: “, ove conformi ai limiti del test di cessione,” sono sostituite dalla seguente: “altresì”;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: “sono fonti di contaminazione” è inserita la seguente: “potenziale”;

2) dopo le parole: “e come tali” sono inserite le seguenti: “, qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;

3) dopo le parole: “devono essere rimosse o” sono inserite le seguenti: “in alternativa, attivando le procedure di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;

4) dopo le parole: “senza rischi per la salute” sono aggiunte le seguenti: “e per le acque sotterranee”.

(segue: testo delle Commissioni)

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
soppresso

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

3-ter. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate dall'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni.

3-quater. Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: "Stagno" è sostituita dalle seguenti: "Composti organo-stannici".

3-quinquies. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4" »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

"8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

(segue: testo delle Commissioni)

soppresso

« **3-*bis***. *Identico*.

3-*ter*. *Identico* »;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo *BAT References*, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione" »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza";

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale";

e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma";

f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.

10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma *10-bis* entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello dell’approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma *10-bis*, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo. Fermo restando l’obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma *10-bis*, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all’articolo 35”.

4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell’attuazione dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell’allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) all’allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:

(segue: testo delle Commissioni)

al comma 5:

alla lettera b), capoverso ART. 241-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo V, del presente decreto, previste nella tabella 1, colonne A e B, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari »;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;

la conoscenza del processo chimico;

il campionamento e l’analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

le fonti informative europee ed internazionali;

la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei *test* per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione” »;

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 7, alinea, le parole: « 3 aprile 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 aprile 2006 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare ».

All'articolo 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo »;

al comma 2, le parole: « 6 aprile 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 aprile 2006 »;

(segue: testo delle Commissioni)

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « 3 aprile 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 aprile 2006 »;

al capoverso (2-bis), le parole: « comunque in conformità ai medesimi documenti europei » sono sostituite dalle seguenti: « , fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle *Best Available Technologies Conclusion* e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attività »;

identico.

All'articolo 14:

identico;

al comma 2, le parole: « 6 aprile 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 aprile 2006 » e la parola: « ulteriori » è sostituita dalle seguenti: « nuovi o maggiori »;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole: “3 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data”;

c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato” »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 — causa C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza »;

i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;

al comma 8, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

« b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

identico:

identico:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

b-bis) all’articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”;

b-ter) dopo l’articolo 184-ter è inserito il seguente:

“ART. 184-quater. — (Utilizzo dei materiali di dragaggio). — 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;

(segue: testo delle Commissioni)

“6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali **vegetali** di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. **I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;**

identica;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a *test* di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286";

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera *b*), le parole: “Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione” sono soppresse;

b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e *tunnel*, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione”;

b-sexies) all'articolo 256-*bis*, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato” »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

“1-*quinquies*. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-*ter* possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile *on-line* sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e *password* dedicati”.

(segue: testo delle Commissioni)

identica;

identica;

identica »;

identico:

« 8-bis. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

8-quater. Relativamente all'esecuzione del test di cessione previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in riferimento all'Allegato 3, viene considerato escluso il parametro amianto.

8-quinquies. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

“2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime”.

8-sexies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze” ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

8-ter. Identico.

Soppresso.

8-quater. Identico.

8-quinquies. Identico ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« ART. 15. — *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170).* — 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V”;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto”;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

« ART. 15. — *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170).* — *Identico* ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente”;

f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “La decisione finale è pubblicata nei siti *web* delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria”;

2) al secondo periodo, la parola: “, anche” è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito *web* dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito *web* dell'autorità competente”;

h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni”;

i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente”;

l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20”;

m) il punto 7-ter) dell’allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

“7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”;

n) al punto 10), terzo trattino, dell’allegato II alla parte seconda, la parola: “extraurbane” è soppressa;

o) il punto 17) dell’allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

“17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”;

p) la lettera *h*) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

“*h*) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri”;

q) la lettera *o*) del punto 7) dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

“*o*) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”;

r) la lettera *n*) del punto 8 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

“*n*) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi”.

2. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 7, lettera *c*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« **ART. 15-bis. – (Semplificazioni in materia di rifiuti).** – 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 16:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*” »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;

b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;

c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;

d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.

1-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale” »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 16:

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« 3-*bis*. All'articolo 21, comma 1, lettera *m*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: “Alpi” sono inserite le seguenti: “e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati” »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

1-*ter*. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-*bis* l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito *web*. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.

1-*quater*. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito *web*.

1-*quinquies*. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-*ter*, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

1-*sexies*. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-*quinquies* nell'adozione del piano o programma.

1-*septies*. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito *web* dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico” »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI ».

All'articolo 17:

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 17:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno”;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto” »;

al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” ».

Nel capo II, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — *(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008).* — 1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112”.

(segue: testo delle Commissioni)

identico.

Nel capo II, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — (Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008). — Identico ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.

6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito *internet* della società;

b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;

c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015 ».

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 18, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo”;

b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

“8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziare dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità” ».

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 18:

***al comma 9, terzo periodo, dopo la parola: « previsioni » sono
inserite le seguenti: « di cui al presente comma »;***

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Identico ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. – (Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari). – 1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis), dopo le parole: « mercati regolamentati » sono inserite le seguenti: « o in sistemi multilaterali di negoziazione »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 ».

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

All'articolo 19:

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — *(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)* — 1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;

b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.

3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis," sono inserite le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,".

4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

(segue: testo delle Commissioni)

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — *(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese) — Identico* ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 20:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b)* all'articolo 104-*bis*: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*”; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: “non hanno effetto” sono inserite le seguenti: “, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e”; al comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: “*b-bis*) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*” »;

al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« *e)* all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“*1-bis.* Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del codice civile” »;

al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« *g)* ai commi 3, lettera *a)*, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*”; al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 106 le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1 e 1-*ter*” »;

al comma 1, lettera q), le parole: « Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto »;

al comma 1, le lettere p), v) e z) sono soppresse;

al comma 1, lettera aa), capoverso ART. 127-quinquies:

al comma 1, le parole: « In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, » *sono soppresse;*

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 20:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile »;

al comma 4, dopo le parole: « la maggiorazione del voto si estenda » è inserita la seguente: « proporzionalmente »;

al comma 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:

« aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies è inserito il seguente:

“ART. 127-sexies. — (Azioni a voto plurimo). — 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;

b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo” »;

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

al comma 3, la parola: « esclusivamente » è sostituita dalla seguente: « esclusivo »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni »;

al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

“Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.

(segue: testo delle Commissioni)

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea »;

soppresso

identico;

identico;

identico;

identico ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti”.

8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

“ART. 212. — Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”.

8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.

8-quinquies. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dei limiti di cui alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le stesse non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. All'individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati e all'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — (*Attività di consulenza finanziaria*). — 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: “Fino al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2015” ».

All'articolo 22:

al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: « stabilito dalla Banca d'Italia. » sono aggiunte le seguenti: « La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

“ART. 150-ter. — (*Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo*). — 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

(segue: testo delle Commissioni)

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — *(Attività di consulenza finanziaria).* — *Identico* ».

All'articolo 22:

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettiva della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia" »;

al comma 4, lettera b), capoverso b), le parole: « un significativo interesse economico nell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: « un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, »;

al comma 4, lettera b), capoverso d), dopo la parola: « patrimonializzazione » sono aggiunte le seguenti: « ; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS »;

al comma 5, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: « stabilito dalla Banca d'Italia. » sono aggiunte le seguenti: « La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-*quater* a 5-*novies*, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999.

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.

5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.

5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:

a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;

c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito *internet* e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

5-*sexies*. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-*bis* e 5-*ter*, la scadenza del fondo;

b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

5-*septies*. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*;

b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;

d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

5-*octies*. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-*bis* a 5-*septies* si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 2012.

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

5-*novies*. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-*bis* a 5-*octies*.

5-*decies*. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, è differito al 31 dicembre 2014 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è sostituito dal seguente:

“ART. 8-*bis*. — *(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)*. — 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente” »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-*bis*. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A.

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico:

Soppresso.

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 agosto 2014”;

b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

7-quinquies. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« ART. 22-bis. — (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). —
1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

(segue: testo delle Commissioni)

« **7-bis**. *Identico*:

a) al comma 1, lettera *a*), le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il **31 ottobre** 2014”;

b) *identica*”.

7-ter. *Identico* ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« ART. 22-bis. — *(Semplificazioni nelle operazioni promozionali)*. — *Identico*.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 22-ter. – (Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali). – 1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi”.

ART. 22-quater. – (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). – 1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

ART. 22-quinquies. – (Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria). – 1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative”.

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

ART. 22-**ter**. — *(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). — Identico.*

ART. 22-**quater**. — *(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria). — Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-*quinquies* è sostituito dal seguente:

*“11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, non oltre l’anno 2014, il giudice procedente trasferisce all’impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell’impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell’aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell’aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità giurisdizionale procedente”.*

3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“1-bis. In relazione al commissariamento dell’ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all’articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell’attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 8, 9, 9-*bis* e 10. Il sub commissario definisce, d’intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all’articolo 1, comma 9, è avviato su proposta del sub commissario di cui all’articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l’espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l’attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d’impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9”.

4. All’articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

“3-ter. Per l’osservanza del piano di cui all’articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l’80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l’applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio”.

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

ART. 22-sexies. — *(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A).* — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

(segue: testo delle Commissioni)

ART. 22-**quinquies**. — *(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A). — 1. Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

“25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono rimosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata” ».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW » sono sostituite dalle seguenti: « potenza disponibile superiore a 16,5 kW »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale **netto** residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna ».

(segue: testo delle Commissioni)

2. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

All'articolo 23:

identico;

identico:

« 3-bis. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — *(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;

b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;

c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

(segue: testo delle Commissioni)

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — *(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).* — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto ».

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: « in corso » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW ».

(segue: testo delle Commissioni)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kW ».

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: « in corso » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:

a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — *(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).* — 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il congruaggio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

(segue: testo delle Commissioni)

b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;

c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3 ».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). — 1. Identico.

2. Identico.

3. Identico:

a) identica;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

1) **al** 5 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;

2) **al** 7 per cento per gli impianti da 500 kW a 900 kW;

3) **al** 9 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

(segue: testo delle Commissioni)

b) identica;

c) identico:

1) **6** per cento per gli impianti **aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;**

2) 7 per cento per gli impianti **aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;**

3) **8** per cento per gli impianti **aventi** potenza nominale superiore a 900 kW.

Identico.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera *a*), la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.

8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corrispondenza di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse *T*, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:

a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse *T* di cui al comma 8;

b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;

d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;

(segue: testo delle Commissioni)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;

f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;

g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

10. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.

13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « 21 gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 21 febbraio 2014 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico ».*

All'articolo 28:

identico;

identico:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa conguglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate ».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: « servizio universale » sono inserite le seguenti: « e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci **transfrontaliero**. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci **transfrontaliero** tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato ».

All'articolo 30:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “fonti rinnovabili” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche”;

b) dopo le parole: “diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4” e prima delle parole: “, realizzati negli edifici esistenti” sono inserite le seguenti: “e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,” »;

(segue: testo delle Commissioni)

« 1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: « servizio universale » sono inserite le seguenti: « e per il settore del trasporto ferroviario delle merci »;

al comma 2, le parole: « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 80 milioni »;

identico:

« 3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato ».

All'articolo 30:

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 1, capoverso ART. 7-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 » le parole: « viene effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate »;

al comma 1, capoverso ART. 7-bis, comma 4, le parole: « comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi” sono inserite le seguenti: “e ad attraversare i beni demaniali”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenuti ad indicare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvede direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni”.

1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: “la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie”.

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

identico:

« 1-*bis*. All'articolo 1-*sexies*, **comma 1**, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: “costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi” sono inserite le seguenti: “e ad attraversare i beni demaniali”.

1-ter. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

1-*quater*. All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: “e che utilizzino il medesimo tracciato” fino a: “40 metri lineari” sono sostituite dalle seguenti: “, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari”;

b) al terzo periodo, le parole: “più del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “più del 30 per cento” »;

al comma 2, capoverso ART. 8-bis, comma 1, lettera a), le parole: « non superiore a 100 standard metri cubi/ora » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 500 standard metri cubi/ora »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: “le regioni prevedono” sono inserite le seguenti: “, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,”.

2-*ter*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 31 ottobre 2014”.

2-*quater*. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: “a partire da rifiuti” sono inserite le seguenti: “, compreso il gas di scarica,”.

2-*quinquies*. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: “non sono dovuti in caso di” sono inserite le seguenti: “installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di”.

2-*sexies*. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

“5-*bis*. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-*ter*. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-*bis*, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera”.

(segue: testo delle Commissioni)

1-quater. Identico »;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo".

2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro," sono inserite le seguenti: "di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,".

2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" »;

nella rubrica, dopo le parole: « efficienza energetica » sono inserite le seguenti: « del sistema elettrico ».

Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

« ART. 30-bis. — *(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).*

— 1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti" sono inserite le seguenti: ", purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,".

(segue: testo delle Commissioni)

identico.

Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

« ART. 30-bis. — *(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).*
— *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.

ART. 30-ter. — *(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero).* — 1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali”;

(segue: testo delle Commissioni)

ART. 30-ter. — *(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero).* — *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l’attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario *ad acta* per l’esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest’ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti”.

ART. 30-*quater*. — (Modifica all’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35). — 1. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al secondo periodo, dopo le parole: “a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas” sono inserite le seguenti: “e del servizio idrico integrato”.

ART. 30-*quinquies*. — (Modifica all’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99). — 1. All’articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*” sono soppresse.

ART. 30-*sexies*. — (Modifica alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). — 1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6) è sostituito dal seguente:

(segue: testo delle Commissioni)

ART. 30-quater. — *(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35). — Identico.*

ART. 30-quinquies. — *(Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99). — Identico.*

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“6) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione europea in attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ed in conformità al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del sistema di rintracciabilità come definito dall’articolo 2, comma 2, lettera l), del suddetto decreto. – 28” ».

L'articolo 31 è soppresso.

All'articolo 32:

al comma 1:

al capoverso 9-bis, ottavo periodo, le parole: « da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, » sono soppresse;

al capoverso 9-ter, primo periodo, le parole: « , entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, » sono soppresse;

(segue: testo delle Commissioni)

ART. 30-sexies. – (Disposizioni in materia di biocarburanti). – 1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è soppresso ».

L'articolo 31 è soppresso.

All'articolo 32:

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter, primo periodo, è stipulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

« ART. 32-bis. — (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) — 1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente ».

All'articolo 33, comma 4, lettera a), capoverso 3, le parole: « 14 gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 14 gennaio 1994 ».

(segue: testo delle Commissioni)

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

« ART. 32-bis. — (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) — Identico »:

All'articolo 33, comma 4, lettera a), capoverso 3, le parole: « 14 gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 14 gennaio 1994 ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

« ART. 33-bis. – (Disposizioni in materia di società tra professionisti) – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “associazioni tra professionisti,” sono inserite le seguenti: “nonché le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,”.

2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 ».

All'articolo 34 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “estratti, copie e simili” sono aggiunte le seguenti: “, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162” ».

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

« ART. 34-bis. – (Disposizioni interpretative) – 1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari ».

(segue: testo delle Commissioni)

Soppresso.

All'articolo 34 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

Identico.

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

« ART. 34-bis. — (Disposizioni interpretative) — Identico ».

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 ^().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

ARTICOLI 1-8.

(omissis)

^(*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2014.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLE COMMISSIONI ^(**)

—

ARTICOLI 1-8-bis.

Gli articoli da 1 a 8-bis sono stati approvati dalle Commissioni nel testo approvato in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea. Per essi si rinvia pertanto allo stampato n. 2568-A.

^(**) Le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in **neretto**. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in **neretto corsivo**.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici).

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

4. Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 9.

(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici).

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, **ivi inclusi gli asili nido**, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. **La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, **ivi inclusi gli asili nido**, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, **nel limite delle risorse ivi previste**, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato **che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare** la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, *audit*, diagnosi, **certificazione** e **progettazione** la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLI 10-22.

(omissis)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un **professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato**. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, *audit* e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a **trentamila euro per singolo edificio**. L'importo di ciascun intervento, **comprensivo di progettazione e certificazione**, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'inviluppo.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia**, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e **dei progetti di investimento** delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

ARTICOLI 10-22-quater.

Gli articoli da 10 a 22-quater sono stati approvati dalle Commissioni nel testo approvato in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea. Per essi si rinvia pertanto allo stampato n. 2568-A.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLI 23-25.

(omissis)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 22-quinquies.

(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 »;

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

« 25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ».

2. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

ARTICOLI 23-25-bis.

Gli articoli da 23 a 25-bis sono stati approvati dalle Commissioni nel testo approvato in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea. Per essi si rinvia pertanto allo stampato n. 2568-A.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 26.

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 26.

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo **29 dicembre** 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo **3 marzo** 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il congruaggio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro **quindici** giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, **a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:**

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, **ed è conseguentemente ricalcolata** secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

(segue: testo del decreto-legge)

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge **n. 269 del 30 settembre 2003**, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

1) **6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;**

2) **7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;**

3) **8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.**

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi **del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012**, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto **5 luglio 2012**.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi **dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza **e ove necessario**, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi **del comma 3, lettera a)**, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. **I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.**

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corrispondenza di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse *T*, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:

a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse *T* di cui al comma 8;

b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;

d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;

e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso *T* riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;

f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLI 27-29.

(omissis)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

10. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.

13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.

ARTICOLI 27-29.

Gli articoli da 27 a 29 sono stati approvati dalle Commissioni nel testo approvato in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea. Per essi si rinvia pertanto allo stampato n. 2568-A.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 30.

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili).

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

« ART. 7-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili).

1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 30.

*(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica **del sistema elettrico** e impianti a fonti rinnovabili).*

01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « fonti rinnovabili » sono inserite le seguenti: « , ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche, »;

b) dopo le parole: « diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 » e prima delle parole: « , realizzati negli edifici esistenti » sono inserite le seguenti: « e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, ».

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

« ART. 7-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili).

1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 e **la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate** utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

a) *identica;*

b) *identica.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:

a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:

b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. *Identico* ».

1-bis. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: « costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi » sono inserite le seguenti: « e ad attraversare i beni demaniali ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

1-ter. All'articolo 1-*sexies*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: « la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento » sono aggiunte le seguenti: « , salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie ».

1-quater. All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « e che utilizzino il medesimo tracciato » fino a: « 40 metri lineari » sono sostituite dalle seguenti: « , ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari »;

b) al terzo periodo, le parole: « più del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « più del 30 per cento ».

(segue: testo del decreto-legge)

2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(*Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano*).

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 100 *standard* metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Nel comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola « biomassa, sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2. *Identico:*

« ART. 8-bis.

(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano).

1. *Identico:*

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a **500 standard** metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) *identica.*

2. *Identico ».*

2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: « le regioni prevedono » sono inserite le seguenti: « , entro e non oltre il 31 ottobre 2014, ».

2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: « Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro e non oltre il 31 ottobre 2014 ».

2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: « a partire da rifiuti » sono inserite le seguenti: « , compreso il gas di discarica, ».

2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: « non sono dovuti in caso di » sono inserite le seguenti: « installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLI 31-35 e Allegati 1 e 2.

(omissis)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

« **5-bis.** Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera ».

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: « Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo ».

2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: « diametro non superiore a 1 metro » sono inserite le seguenti: « di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ».

2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

ARTICOLI 30-bis-35 e Allegati 1 e 2.

I restanti articoli e gli allegati 1 e 2 sono stati approvati dalle Commissioni nel testo approvato in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea. Per essi si rinvia pertanto allo stampato n. 2568-A.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 10,80



17PDL0024180